

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

1629/14 SENT.
157/13 R.G.
611/16 cred.
5728/14 Rep.

VERBALE D'AUDIENZA CONTENENTE LA SENTENZA - EX ART. 281 -

SEXIES C.P.C.

NELLA CAUSA N.

157/13

PROMOSSA DA

SNC C

CONTRO

CREDTO

Oggi 7-10-13 davanti al giudice Dott. Barbara Corbo

sono comparsi:

per parte attrice l'avv. CARO DENSI che precisa le

conclusioni nel modo che segue come da foglio

per parte convenuta l'avv. Gian Michele Gipe

che precisa le conclusioni nel modo che segue come da foglio

Le parti discutono oralmente la causa.

Il giudice emette la seguente sentenza dando lettura

del dispositivo e della succinta motivazione.



TRIBUNALE CIVILE DI COMO

R.G.n.1157/2013 udienza del 07/10/ 2014 . - Giudice
Dott.sa Cao

PER

SNC, con gli Avvocati Maurizia Sacchi
e Denise Canu.

CONTRO

CREDITO SPA , con l'Avv. Gian Michele
Uggè

Precisazione delle conclusioni da considerarsi parte
integrante del verbale di udienza del 7 ottobre 2014

La difesa di parte attrice riportandosi a quanto già
dedotto eccepito e prodotto nei precedenti scritti
difensivi presa visione della CTU depositata in data
30 settembre 2014 ne contesta le risultanze, da cui
emerge, in modo palese, che la stessa è incorsa in
errori di merito sia nell'esame dei documenti depo-
sitati in atti che della normativa di settore.

Quanto sopra è stato compiutamente eccepito da parte
del consulente di parte attrice, Dott. Giovanni Mo-
schini, alle cui note ed osservazioni critiche alla
CTU stessa ci si riporta.

Ribadendo, pertanto, le contestazioni alle conclu-
sioni a cui è pervenuto il CTU, precisa le conclu-

sioni come segue :

Voglia l'On.le Tribunale adito:

- nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia, anche parziale, delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente conto corrente numero 104032, già n.52938, descritto in narrativa, intrattenuto dalla società attrice con la allora Banca _____, ora Credito _____, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e per l'effetto, dichiarare illegittimi e non dovuti gli addebiti a tale titolo e dovuti, per converso, i tassi legali o i diversi tassi che risulteranno di giustizia;

|| accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta adottata dalla banca convenuta in ordine alla capitalizzazione degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;

|| accertare e dichiarare l'illegittimità della applicazione del costo della commissione di massimo scoperto e per l'effetto dichiarare che nulla la società attrice doveva alla banca convenuta a tale titolo;

|| accertare e dichiarare l'illegittimità dell'addebito di spese ed oneri non pattuiti e per l'effe-

to dichiarare non dovute le somme riscosse dalla banca convenuta a tale titolo;

□ accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla banca convenuta in conformità a quanto disposto dalla legge n.108/96, a partire dalla entrata in vigore del primo dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia (2/4/97) e nel rispetto dell'art. 644 c.p.;

□ accertare se la banca convenuta ha convenuto ed applicato alla società attrice sui conti correnti per cui è causa, interessi usurari e dichiarare non dovuto alla banca convenuta su tali conti, alcun interesse;

□ alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinare e/o rettificare all'attualità il saldo del rapporto di conto corrente n. 104032, già n.52938 come da conto indicato, e condannare per l'effetto, la società convenuta, CREDITO E SPA- o Banco con sede legale a (già Banca Italiana) in persona del legale rappresentare pro tempore, a pagare alla società attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, e/o facultizzare la stessa all'uso della provvista affidata, te-

nendo conto delle somme di cui l'attrice risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o della espletanda istruttoria, e quantificate prudenzialmente, sin da ora, in complessivi € 139.100,94 ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e svalutazione monetaria; .

in via istruttoria:

ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 119 T.U.B. al CREDITO in persona del legale rappresentare pro tempore, di produrre gli originali del contratto relativo al rapporto di conto corrente ordinario numero 104032, già n.52938 (e dei contratti successivi eventualmente sottoscritti) e delle aperture di affidamento connesse, unitamente a tutti gli estratti conto completi di scalare dall'inizio del rapporto fino ad oggi, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quant'altro inerente al rapporto di c/c sopra citato;

Disporre la rinnovazione e/o riconvocazione del C.T.U. affinché questi effettui la ricostruzione contabile del rapporto di conto corrente di cui è disamina, tenendo conto per la determinazione dei tassi usurari, di quanto disposto dal 4° comma



dell'art.644 C.P., della Legge 108/96, nonché dalle prescrizioni contenute nelle sentenze della Corte di Cassazione , II Sez. Penale n.12028 del 19/02/2010 e n.28743 del 14/05/2010.

Quanto alla prescrizione si chiede che sia chiesto al CTU di ricalcolare gli interessi indebiti applicati per il rapporto senza prescrizione alcuna, tenuto conto dei contratti di affidamento depositati in atti, nonché secondo i principi di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4518 del 2014.

Vinte le spese.

F. C.